

L.R. 6 marzo 2017, n. 3: "Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna" – Oggetto assembleare n. 3028/2016

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo del pdl licenziato dalla
Commissione V "Bilancio, Affari generali ed istituzionali"
e inviata il 21 febbraio 2017**

Analisi degli articoli

Artt. 1, 2

Gli articoli enunciano le finalità dell'intervento e si occupano di definire cosa si intenda per associazioni di rievocazione storica e per manifestazioni storiche e quali siano le i criteri, le attività e le caratteristiche che devono possedere per essere riconosciute come tali. Gli articoli non prevedono oneri in quanto gli interventi vengono poi declinati in articoli successivi.

Art. 3

L'articolo prevede l'istituzione di un elenco delle associazioni di rievocazione storica presso l'Assessorato competente e definisce che possono iscriversi nell'apposito elenco le associazioni di rievocazione storica già inserite nel registro di cui all'art.4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (in materia di associazioni di promozione sociale - APS). L'istituzione, la gestione e l'aggiornamento di tale elenco viene svolto dalle strutture regionali competenti senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione in quanto riguarda soggetti già censiti nell'ambito del registro delle APS.

Art. 4

L'articolo prevede l'istituzione di un logo identificativo "Manifestazione storica della Regione Emilia-Romagna" e di un calendario annuale delle manifestazioni storiche. L'articolo dispone inoltre i requisiti che devono possedere le manifestazioni per potersi dotare del logo "Manifestazione storica della Regione Emilia-Romagna" e per poter essere inserite nel calendario annuale di cui è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Regione Emilia-Romagna, senza quindi oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

Art. 5

L'articolo dispone che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta, previo parere della competente Commissione assembleare, con proprio atto definisce:

- le modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'elenco delle associazioni di rievocazione storica;
- la grafica relativa al logo di riconoscimento della manifestazione storica, le modalità per l'autorizzazione e la revoca all'uso;
- le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi;
- le modalità e i criteri per l'approvazione del calendario.

Trattasi di norma procedimentale senza oneri per il bilancio regionale.

Art. 6

L'articolo prevede che le funzioni di vigilanza sul rispetto, da parte delle associazioni, delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3, vengano svolte dalla Giunta in collaborazione con AERRS. La mancanza dei requisiti comporta la revoca dell'iscrizione.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto l'attività prevista in capo all'Assessorato competente rientra tra quelle ordinariamente svolte con le dotazioni correnti e la collaborazione prevista con AERRS è a titolo non oneroso.

Art.7

Il primo comma dell'articolo prevede che la Regione con proprio bando possa concedere contributi per concorrere all'organizzazione di manifestazioni storiche inserite in calendario.

Il secondo comma è relativo alla concessione di contributi per progetti presentati dalle Associazioni presenti nell'elenco istituito presso l'Assessorato competente per progetti di conservazione, restauro e integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica.

Circa la tipologia di spesa, si tratta di "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Le disposizioni non predeterminano infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare. Le risorse per fare fronte a questi eventuali contributi/interventi, come previsto dall'art. 9 (norma finanziaria), rientrano nell'ambito di quanto stanziato nel bilancio regionale nel fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, al capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019. In merito sono previste risorse, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, per 150.000 euro.

Art. 8

Norma procedimentale senza oneri per il bilancio della Regione.

Art. 9

È la norma finanziaria che prevede le modalità di copertura della spesa prevista dal progetto di legge. Per l'esercizio finanziario 2017 sono stati stanziati Euro 150.000 nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, al capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019.

Art. 10

Disposizione senza oneri aggiuntivi in quanto l'attività descritta rientra tra quelle ordinariamente svolte, con le dotazioni correnti, dalle strutture competenti di Assemblea e Giunta.